



COMUNE di AGNANA CALABRA

Provincia di Reggio Calabria

PROT. N° 1850 DEL 18 NOV. 2010

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 26 DEL 12-11-2010

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO – APPROVAZIONE.

L'anno duemiladieci del giorno dodici del mese di novembre alle ore 18,30 convocato dal Sindaco ed invitato come da avvisi scritti, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la Presidenza del Sindaco Natalino CUSATO in sessione STRAORDINARIA ED URGENTE di prima Convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sig.:

N.ORD.	COGNOME	NOME	PRESENTE SI/NO
1)	CUSATO	NATALINO	SI
2)	LUPIS	GIUSEPPE	SI
3)	SANSALONE	EMANUELE VITTORIO	SI
4)	CUSATO	ANTONELLA	SI
5)	LAROSA	SALVATORE	SI
6)	SPERANZA	FRANCESCO	SI
7)	BARBIERO	MASSIMO	SI
8)	CAPOGRECO	FRANCESCO	SI
9)	NICEFORO	ALESSIA	NO
10)	FURFARO	CATERINA	SI
11)	SAPORITO	FRANCESCO	NO
12)	PAPANDREA	DOMENICO	NO
13)	BOVA	FRANCESCO	NO

PRESENTI: N. 09

ASSENTI: N. 04

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Monica GRILLEA

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art 49 del Dlgs n° 267/2000 che qui di seguito si trascrivono:

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Nicodemo Franconeri

Il Sindaco illustra l'argomento informando i Consiglieri che con nota prot. n. 54725/Area II in data 02.09.2010, pervenuta in data 14.09.2010 prot. n. 3877, il Prefetto di Reggio Calabria ha sollecitato le amministrazioni inadempienti ad ottemperare alle disposizioni relative alla istituzione della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

che occorre pertanto in questa seduta procedere all'approvazione del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della detta commissione;

Visto lo schema di regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della detta commissione, composto di n. 10 articoli ed allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, espressi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di approvare il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della detta commissione, composto di n. 10 articoli ed allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

COMUNE DI AGNANA CALABRA

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO

PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL

FUNZIONAMENTO DELLA

COMMISSIONE COMUNALE DI

VIGILANZA SUI LOCALI DI

PUBBLICO SPETTACOLO.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n _____ del _____

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

ART. 2

Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:
 1. esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 2. verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 3. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 4. accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;
 5. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 3

Composizione e durata in carica della CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Adria è così composta:
 1. dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 2. dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
 3. al dirigente medico dell'Azienda ULSS n. 19 o da un medico dallo stesso delegato;
 4. dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 5. dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 6. da un esperto di elettrotecnica;
 7. da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili.
2. A richiesta possono far inoltre parte della commissione:
 1. un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;

2. un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
3. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente.
4. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
5. Gli esperti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rieleggibili.
6. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

ART. 4

Nomina della Commissione

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.
4. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
5. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

ART. 5

Convocazione

1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
4. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
5. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori

direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 6

Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.
3. Il parere viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
4. Il segretario della commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente.
5. Delle adunanze è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.
6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

ART. 7

Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

1. Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del presente regolamento. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione.

ART. 8

Spese di funzionamento della Commissione

1. Ai componenti della commissione spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura prevista per i consiglieri comunali. Ai componenti non dipendenti dall'Amministrazione comunale, è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
2. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo.

ART. 9

Richieste di intervento della Commissione

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:
 1. almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);

2. almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).
2. La commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).
3. Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantirne la conoscenza ai terzi interessati.

ART. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO/PRESIDENTE
f.to Natalino CUSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica GRILLEA



Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 18 NOV. 2010 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Data 18 NOV 2010



IL MESSO COMUNALE
Giuseppe SANSALONE

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 18 NOV 2010 al _____, senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica GRILLEA

Attestato di esecutività

| | 1-ai sensi dell'art.134-Com.4° (perchè dichiarata immediatamente eseguibile);

| | 2-ai sensi dell'art.134 Com.3° (perchè decorsi 10 gg. dalla pubblicazione);

data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica GRILLEA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Monica GRILLEA